SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

(21ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » **(1667) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176
CARBONI 170
CESCHI 170, 174
FENOALTEA 175
FERRETTI 170
JANNUZZI 173, 174, 175, 176
LUSSU 172, 175
MENCARAGLIA 172, 173, 176
MESSERI 169, 170, 171, 174, 175
PASTORE 172, 173
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . 170, 171, 172, 173, 176
SPANO 172, 174

« Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » **(1702) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . 177, 184, 185, 187, 188, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203
CARBONI 196
CESCHI . . . . . *Pag.* 196
FENOALTEA 181, 197, 198
FERRETTI . . . 180, 181, 187, 192, 193, 198
JANNUZZI, *relatore* 177, 181, 183, 185, 186, 194, 195, 196, 198, 201, 202
LUSSU 183, 193, 199
MESSERI 177, 183, 184, 185, 186, 187, 195, 196, 197, 198, 200
MICARA 187
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Berti, Carboni, Ceschi, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Medici, Mencaraglia, Messeri, Micara, Pastore, Scoccimarro, Spano e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

FENOALTEA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale del presente disegno di legge è stata chiusa nel corso della precedente seduta; non rimane, quindi, che passare all'esame e alla votazione degli articoli, di cui darò ora lettura.

Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio previsto per l'interno, in relazione al coefficiente attribuito, salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.

(*È approvato*).

Art. 2.

I contingenti numerici del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli assegni in sede di cui all'articolo 1, lettera *b*), sono costituiti:

a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di Ambasciatore o di Ministro o di Console Generale a norma dell'articolo 3 lettera *b*), della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore o il Ministro o il Console Generale, e qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da assegnare al personale di cui alla presente legge sarà determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sentita la commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Prima di mettere in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, passiamo all'esame e alla votazione dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO

A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO		Base mensile
1) Preside di Istituto di istruzione secondaria, o docente incaricato della presidenza	L.	145.000
2) Preside di scuola media isolata, direttore di scuola d'avviamento o tecnica, o docente incaricato della presidenza o direzione	L.	130.000
3) Professore nelle scuole italiane	»	95.000
4) Direttore didattico con funzioni ispettive	»	100.000
5) Direttore didattico	»	95.000
6) Maestro incaricato di direzione didattica	»	80.000
7) Maestro nelle scuole italiane	»	73.000
B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE E PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE		
8) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di I classe (Londra, Madrid, New York, Parigi)	»	205.000
9) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di II classe (Amburgo, Ankara, Atene, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Buenos Aires, Cairo, Caracas, Colonia, L'Aja, Marsiglia, Messico, Monaco, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Stoccolma, Tokio, Vienna, Zurigo)	»	158.000
10) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di III classe (Addis Abeba, Beirut, Bogotà, Copenaghen, Dublino, Guatemala, Helsinki, Innsbruck, Lima, Lisbona, Melbourne, Mogadiscio, Montevideo, Montreal, Strasburgo, Tel Aviv, Tripoli)	»	143.000
11) Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di I classe	»	135.000
12) Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di II classe (Amburgo, Bruxelles, Cairo, Caracas, Colonia, Instanbul, Monaco, Stoccolma, Vienna, Zurigo)	»	120.000
13) Professore o funzionario di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura	»	95.000
14) Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado, con l'incarico di attività culturali extra-accademiche; professore chiamato a coprire una cattedra presso Università, Istituti superiori, Conservatori stranieri	»	105.000
15) Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado	»	90.000

M E S S E R I . A mio parere alcuni punti della tabella in esame dovrebbero essere emendati.

Alla lettera *A*, punto 5, è stabilita per il direttore didattico una base mensile di 95 mila lire. Si tratta di un personale che esplica funzioni direttive di coordinamento, al quale, per tutto un complesso di ragioni che sarebbe lungo elencare, spetterebbe qualcosa di più.

Propongo, pertanto, di elevare la base mensile da lire 95 mila a lire 115 mila.

P R E S I D E N T E . In questo modo il direttore didattico percepirebbe un assegno mensile superiore a quello stabilito per il direttore didattico con funzioni ispettive.

M E S S E R I . Non ho nulla in contrario a che venga elevato l'assegno mensile del direttore didattico con funzioni ispettive a 120 mila lire.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per mantenere il sistema proposto, ritengo sia opportuno portare l'assegno mensile del direttore didattico a 110 mila lire e quello del direttore didattico con funzioni ispettive a 115 mila lire.

M E S S E R I . Concordo senz'altro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Messeri, tendente ad elevare la misura dell'assegno di sede per i direttori didattici con funzioni ispettive da lire 100 mila a lire 115 mila.

(*È approvato*).

Metto, ora, ai voti l'emendamento presentato dal senatore Messeri, tendente ad elevare l'assegno di sede per i direttori didattici da lire 95 mila a lire 110 mila.

(*È approvato*).

M E S S E R I . Vorrei osservare ancora che si parla tanto di politica di cooperazione con l'America Latina, giustificata ampiamente dalla presenza di larghe masse di nostri connazionali e che giustamente si ritiene che la presenza italiana in questa parte dell'America, sotto il profilo culturale, sia imprescindibile; propongo, pertanto, che l'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires venga elevato ad Istituto di I classe.

Per un omaggio all'Ellade, alle sue tradizioni, omaggio al quale nessuno, credo, si può sottrarre, anche l'Istituto italiano di cultura di Atene dovrebbe essere, a mio avviso, elevato ad Istituto di I classe; se però, per ragioni pratiche, si ritenesse più opportuno elevare alla I classe un'altra sede, quale, per esempio, quella di Colonia, non ho nulla da eccepire e rinuncio ad insistere per Atene.

Comunque, sarei particolarmente grato al Governo qualora, in considerazione della lieve entità della copertura necessaria, accettasse di elevare alla I classe sia l'Istituto italiano di cultura di Atene che quello di Colonia.

F E R R E T T I . Qualora il senatore Messeri rinunciasse alla sua proposta, cosa che non è nel suo costume, dichiaro che faccio mio l'emendamento relativo all'Istituto italiano di cultura di Atene.

Ad Atene sono stati titolari dell'Istituto uomini di primissimo ordine, come Bruno Lavagnini che, a detta degli stessi greci, conosce profondamente la letteratura moderna, oltre quella antica. Abbiamo sempre avuto un personale specializzatissimo, senza contare che Roma, senza Roma antica avrebbe forse potuto essere quella che è oggi, ma senza Atene, no.

Non amo le « legioni quadrate », quanto il pensiero di Aristotele, Platone, eccetera. Senza Grecia non esisterebbe il mondo moderno, nè la sua civiltà.

C A R B O N I . Accanto a tutte le ragioni portate dai colleghi, è opportuno ricordare che ad Atene abbiamo un Istituto italiano di cultura, retto, come è noto, dal professor Doro Levi, che sta compiendo studi di un interesse unico per la nostra cultura.

Anche per queste tradizioni di studi italiani e di scavi, che eseguiamo con un senso d'arte unico forse (la ricostruzione dei pavimenti di alabastro fatta dalla Scuola italiana è veramente unica al mondo), ritengo che l'Istituto italiano di cultura di Atene debba senz'altro essere elevato ad Istituto di I classe. Non intendo per questo sminuire il valore dell'Istituto di Colonia, dato che, a mio avviso, ambedue le sedi meriterebbero di essere poste su uno stesso piano.

C E S C H I . I direttori di Istituti italiani di cultura di II classe possono essere promossi direttori di I classe?

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Senatore Ceschi, non si tratta di un problema di graduatoria di personale, ma di sedi.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Messeri, dichiaro che accetto senz'altro quello relativo al passaggio dell'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires dalla II alla I classe; così come concordo su quello tendente ad elevare alla I classe l'Istituto di Colonia, in considerazione dell'importanza che riveste nel quadro dei nostri Istituti.

Non posso, d'altra parte, oppormi alla richiesta di elevare alla I classe anche l'Istituto di Atene, e mi rimetto pertanto alla decisione che la Commissione vorrà prendere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Messeri, tendente ad aggiungere al punto 8 della lettera *B* le sedi di Atene, Buenos Aires e Colonia e a sopprimere, di conseguenza, le medesime sedi al punto 9.

(*È approvato*).

Ricordo, inoltre, alla Commissione che il senatore Messeri ha presentato un emendamento tendente ad includere, tra gli Istituti italiani di cultura di III classe, gli Istituti di Grenoble, Lagos e Tunisi.

M E S S E R I . Non si tratta proprio di una proposta: in verità gli Istituti di Grenoble, Lagos e Tunisi sono stati già fondati nel periodo intercorso tra la presentazione del disegno di legge in esame e l'odierna discussione. Il mio può quindi essere definito più esattamente un suggerimento pratico, tendente ad evitare di dover provvedere in futuro con delle nuove modificazioni alla tabella.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È esatto quanto osservato dal senatore Messeri; sono pertanto favorevole all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Messeri.

(*È approvato*).

M E S S E R I . Propongo, infine, di portare l'assegno di sede spettante ai direttori di Istituti italiani di cultura di I classe da lire 205 mila a lire 200 mila e di elevare l'assegno di sede per i professori o funzionari di carriera direttiva in servizio presso i citati Istituti da lire 95.000 a lire 100 mila.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Messeri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Messeri, tendente a portare l'assegno di sede spettante ai direttori di Istituti italiani di cultura di I classe a lire 200 mila.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Messeri, tendente ad elevare l'assegno di sede per i professori o funzionari di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti italiani di cultura da lire 95 mila a lire 100 mila.

(*È approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'allegata tabella di cui ho già dato lettura, con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

a) 100 per cento al personale coniugato, capo-famiglia, non separato legalmente, oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

b) 80 per cento al personale coniugato, capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attività lavorati-

va; al personale coniugato, capo-famiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia, quando il capo-famiglia risieda in Italia o sia permanentemente inabile a qualsiasi lavoro.

Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia non separato legalmente sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

A questo articolo è stato presentato, dai senatori Mencaraglia e Pastore, il seguente emendamento: « Al primo comma, lettera *b*), sopprimere le parole: " quando il capo-famiglia risieda in Italia o sia permanentemente inabile a qualsiasi lavoro " ».

M E N C A R A G L I A . L'emendamento proposto ha avuto origine da una domanda che ci siamo posti il senatore Pastore ed io, e cioè se è giusto, dopo aver apportato una iniziale riduzione al trattamento economico del personale coniugato non capo-famiglia, annullare l'assegno di sede quando il capo-famiglia svolga la propria attività in sede diversa da quella di residenza della Rappresentenza diplomatica o consolare.

Così facendo, non faremmo che dare un incentivo alla creazione di situazioni familiari non corrette, poichè poche insegnanti contrarranno matrimonio prevedendo di dover rinunciare all'assegno di sede.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Desidero fare una osservazione di carattere preliminare.

Ci troviamo di fronte ad emendamenti che debbono, a mio avviso, essere sottoposti all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato.

Stiamo apportando delle modifiche che riguardano il problema della retribuzione e mi domando se possiamo procedere o non si debba invece consultare nuovamente la 5ª Commissione, dato che il parere espresso riguardava un testo diverso.

S P A N O . Si tratta di situazioni serie e gravi, ma tali da non importare ingenti spese.

Il problema dal quale i nostri colleghi hanno preso le mosse riguarda soprattutto un certo gruppo di nostre insegnanti all'estero, ed in particolare venti-venticinque insegnanti della Casa d'Italia di Asmara che, nate in colonia da funzionari italiani, hanno studiato ed insegnano in quella città. Esse si trovano in una situazione per cui, sposandosi, verrebbero a perdere l'assegno di sede. Si pone per esse, quindi, un problema grave, che turba la loro vita e che può costituire un grave incentivo al concubinaggio.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ho voluto fare una osservazione di procedura e non di merito.

In relazione al merito dell'emendamento proposto, non ho alcuna obiezione da fare qualora la Commissione ritenesse di poter procedere senza sentire prima il parere della 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Ritengo che non sia necessario richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, dato che si tratta di cifre modeste che non incidono sulla portata della copertura.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Mencaraglia e Pastore, tendente a sopprimere al primo comma, lettera *b*), le parole: « quando il capo famiglia risieda in Italia o sia permanentemente inabile a qualsiasi lavoro ».

(*È approvato*).

P A S T O R E . A mio avviso dovrebbero essere soppresse anche le parole: « al personale coniugato, non capo famiglia ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ritengo che sia opportuno lasciare tale dizione.

M E N C A R A G L I A . Sono contrario alla proposta del senatore Pastore.

L U S S U . È evidente che si riferisce a delle donne. Deve rimanere così.

P R E S I D E N T E . Se il senatore Pastore non intende tramutare in proposta formale di emendamento la sua osservazione, passiamo ad esaminare l'emendamento aggiuntivo dei senatori Mencaraglia e Pastore, che risulta così formulato: « Inserire dopo le parole " non separato legalmente " le altre " o separato legalmente con prole a carico " ».

P A S T O R E . Ritengo sia più opportuno emendare il secondo comma dell'articolo 4, sopprimendo le parole: « non separato legalmente ».

J A N N U Z Z I . Che ragione c'è di fare un simile emendamento, dato che l'aumento è concesso in rapporto al numero dei figli a carico?

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ci troviamo di fronte ad uno di quei casi in cui è opportuno ripetere.

J A N N U Z Z I . Non sono d'accordo. Perchè aggiungere nella legge qualcosa che è superfluo e complica maggiormente le cose? Non è un buon metodo legislativo questo!

Sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Pastore di formulare il secondo comma nel modo seguente: « Gli assegni di sede del personale coniugato, capo famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico », dato che, eliminando tutti i riferimenti, si giunge alla stessa conclusione proposta dal senatore Mencaraglia.

M E N C A R A G L I A . Concordo con le obiezioni fatte dai senatori Jannuzzi e Pastore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Mencaraglia e Pastore nella nuova formulazione suggerita dallo stesso senatore Pastore e dal senatore Jannuzzi, accettato dal Governo, tendente a sopprimere al secondo comma le parole: « non separato legalmente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al compimento dell'ottavo anno di servizio nella stessa circoscrizione consolare cessa, per il personale di cui alla presente legge, la corresponsione dell'assegno di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1.

Nella determinazione degli otto anni di cui al precedente comma sarà computato il servizio, continuativo e non continuativo di ruolo e non di ruolo, prestato anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al presente articolo verranno applicate a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Mencaraglia e Pastore un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

M E N C A R A G L I A . Con il presente articolo si viene a creare una differenziazione tra il personale insegnante e il personale direttivo degli istituti e delle scuole italiane all'estero perchè accadrà indubbiamente che mentre alcuni avranno la possibilità di spostarsi in tempo utile dall'una all'altra sede, conservando così permanentemente l'assegno di sede, altri, anche per motivi familiari, dovranno fermarsi nella città in cui lavorano, venendo a perdere così l'assegno al quale per il loro lavoro hanno avuto diritto per un certo numero di anni.

In questo modo poniamo le famiglie di fronte ad un serio problema: non tutti e due i membri della famiglia si possono spostare e alcuni debbono, perciò, rinunciare ad un assegno che altri colleghi più giovani riescono a conservare.

Ritengo che ciò non sia giusto, dato che tutti svolgono un lavoro pari ai fini del rendimento.

I motivi che hanno dettato questo articolo, e cioè che il personale dopo otto anni

è riuscito ad inserirsi nella vita dello Stato (il che significa suggerire la ricerca di altre fonti di guadagno), non possono costituire il fondamento di una simile norma; pertanto sono dell'avviso che sia opportuno sopprimere l'intero articolo 5.

J A N N U Z Z I . Desidero sapere dal rappresentante del Governo se, oltre ai motivi indicati dal senatore Mencaraglia, ve ne sono altri, dato che quelli esposti mi sembrano insufficienti a giustificare l'esistenza di un simile articolo.

Poichè gli assegni di sede sono corrisposti in seguito al trasferimento all'estero, finchè dura la residenza all'estero dovrebbero continuare ad essere elargiti.

M E S S E R I . Il personale dei nostri istituti di cultura all'estero non è destinato colà permanentemente, ma si presuppone una rotazione che è utile ai fini stessi della vitalità della classe insegnante, anche in rapporto ai contatti che deve avere con il nostro Paese.

Dobbiamo fare di tutto per evitare questo processo di impianto definitivo in un centro; ed io lamento, in verità, che non si sia mai fissato un termine di permanenza all'estero per questi insegnanti, ledendo così interessi e aspettative di altri docenti che possono fare o meglio o come loro.

J A N N U Z Z I . Si tratta di una specificazione politica.

M E S S E R I . O la misura deve essere approvata così com'è, o deve essere elevata a 10 anni, come ha proposto il relatore.

C E S C H I . L'ipotesi avanzata dal senatore Mencaraglia è veramente grave, poichè noi verremmo ad incitare coloro che si trovano all'estero a consolidare la loro posizione attraverso altre relazioni di carattere economico. Veniamo, in sostanza, a tagliare i viveri, per costringere le persone a cambiare sede. Se, effettivamente, esiste il problema dell'avvicendamento, anche agli effetti di un completamento della cultura e dell'esperienza dei funzionari, è necessario provvedere con una disposizione precisa, nella quale si stabilisca, ad esempio, che l'incarico dura otto anni: ma non è possibile tagliare i viveri.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che l'osservazione del senatore Ceschi non riguarda tanto l'emendamento presentato dal senatore Mencaraglia, quanto il concetto secondo il quale, per l'efficienza dei nostri istituti di cultura all'estero, sarebbe opportuno fissare un limite di permanenza, sopratutto allo scopo di consentire ai direttori di rientrare in Patria e di riprendere contatto con la cultura italiana. Non sto manifestando un mio pensiero, ma sto spiegando i vostri, e, pertanto, vi pregherei di discutere la questione in profondità, senza limitarvi all'aspetto formale della permanenza e degli assegni.

S P A N O . In linea di principio, non sono alieno dall'accogliere l'argomentazione del senatore Messeri, poichè, come regola generale, il criterio dovrebbe essere fissato, quantunque, a mio avviso, tale criterio non dovrebbe essere tassativamente prescritto da una disposizione di legge riguardante l'avvicendamento, dal momento che saremmo costretti ad entrare in una casistica estremamente varia sia da una parte che dall'altra. Vi sono, infatti, dei casi nei quali una restrizione sul tipo di quella posta dall'articolo 5 costituirebbe, di fatto, un incentivo alla snazionalizzazione, così come la disposizione dell'articolo 4, che è stata abolita, costituiva un impedimento al matrimonio per certi nostri connazionali. È chiaro che, come norma generale e pratica del nostro Ministero, debba essere seguìto il criterio esposto dal senatore Messeri, con il quale concordo per delle ragioni evidenti, ma siccome i casi sono molteplici, a mio avviso, la restrizione potrebbe opportunamente essere soppressa. Infatti, o la rotazione esiste, e in questo caso gli otto anni sono sufficienti, o non esiste, ed allora non capisco perchè dobbiamo creare dei motivi così gravi, tali da spingere addirittura fuori dalla nostra comunità nazionale certi elementi che si trovano in condizioni nelle quali difficilmente potrebbero accettare questo criterio di rotazione.

Pertanto, pensando ai nostri connaziona-

li i quali, senza loro colpa, per il fatto, cioè, di essere nati in una ex colonia o di esservi andati da piccoli, si trovano oggi in una situazione angosciosa, ritengo che non dobbiamo creare delle condizioni in base alle quali sia resa difficile la loro permanenza nella comunità nazionale. Di conseguenza, sono pienamente favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mencaraglia.

LUSSU. Personalmente, sarei favorevole alla soppressione dell'intero articolo 5. Il problema è molto interessante, ma dobbiamo cercare di semplificarlo. Il disegno di legge in esame considera il trattamento economico del personale e non la destinazione o la rotazione del personale stesso: di conseguenza, tale problema è completamente estraneo alla materia prevista dal provvedimento. Sono, pertanto, completamente favorevole alla soppressione dell'articolo 5.

JANNUZZI. Mi sembra che la questione sia di una chiarezza manifesta. Il disegno di legge in esame si occupa del personale di ruolo, il quale non va volontariamente in una località e non può rimanervi, o meno, a suo piacimento, oltre un determinato limite di tempo, a seconda della sua convenienza economica, tanto che, togliendogliela, lo si costringe ad andarsene. Il personale di ruolo, infatti, va dove il Ministero gli ordina di andare. Ora, con il presente provvedimento, si stabilisce che se il Ministero comanda ad un certo personale di stare in una sede oltre gli otto anni, questo ultimo vi deve rimanere obbligatoriamente, dal momento che è personale di ruolo; però, allo scadere dell'ottavo anno, non si sa per quale ragione, gli tagliamo i viveri. Il senatore Messeri ha fatto rilevare che i viveri vengono tagliati per evitare che il personale in questione faccia delle pressioni per rimanere. Ora, se dobbiamo consacrare in un provvedimento un principio così assurdo, solo per evitare che si verifichino delle pressioni interne al Ministero, mi sembra che non svolgiamo la nostra opera di legislatori, ma ci preoccupiamo di quelle che possono essere delle piccole situazioni interne del Ministero, che, in verità, esulano da qualsiasi serio dibattito.

MESSERI. Vorrei far presente al senatore Jannuzzi che vi sono delle situazioni specifiche, che forse egli ignora, poichè, a volte, avviene che dei docenti vengano retribuiti da altri enti stranieri. Si viene, così, a creare un complesso di elementi, in base ai quali il docente preferisce restare. Sono d'accordo sul fatto che la lettera dell'articolo, che è dettato da situazioni peculiari, è un po' oscura, ma il fatto che allo scadere dell'ottavo anno venga meno questa indennità può porre i docenti nella condizione di poter operare una scelta. Comunque, è inammissibile che un funzionario, rimanendo in sede, tolga il posto a un altro collega, ma d'altra parte l'articolo in esame cerca di eliminare delle situazioni particolari che, in pratica, si determinano.

Per concludere, vorrei fare un'ultima osservazione. Il disegno di legge in esame, come giustamente ha rilevato il senatore Lussu, attiene al trattamento economico di un personale che non ha ancora un regolamento definitivo. Ora lamento il fatto che il personale che si occupa di un settore così delicato, come è quello delle relazioni culturali, si trovi, per così dire, a metà strada tra il Ministero della pubblica istruzione e quello degli esteri, e sia, di conseguenza, in attesa di un regolamento definitivo. Ritengo che questa sia la ragione per la quale il Dicastero competente abbia avanzato questa proposta che, indubbiamente, è oscura per coloro che non conoscono la situazione di fatto di alcuni istituti che si trovano all'estero.

FENOALTEA. La disposizione della quale si propone la soppressione è giustificata dalla relazione introduttiva al disegno di legge, che suona così: « Si ritiene infatti che dopo tale periodo il docente e la sua famiglia abbiano potuto inserirsi nell'ambiente locale e non abbiano quindi necessità della particolare integrazione economica rappresentata dall'assegno di sede ».

In verità, non riesco a comprendere quale sia il significato di questa inserzione nell'ambiente locale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ringrazio vivamente il senatore Messeri per le osservazioni fatte, che hanno chiarito il significato dell'articolo 5. Non si tratta, infatti, di un problema di snazionalizzazione o di posizione al servizio di interessi di enti stranieri, ma si tratta di situazioni di fatto che si verificano e che, alle volte, giovano alla nostra situazione in determinati Paesi. Presso alcune università straniere, infatti, si sommano le funzioni di lettore e di direttore dell'istituto e, di conseguenza, se colui che ha l'incarico di lettore riceve una chiamata da parte dell'Università presso la quale presta servizio, viene ad avere un trattamento economico doppio, e, precisamente, il primo per l'istituto di cultura e l'altro per quanto attiene alla posizione di lettore. Vi sono, in questo momento, altre persone che chiedono degli avvicendamenti e, pertanto, invece di fissare una norma rigida, ciò che è nei poteri dell'Amministrazione, sembra preferibile concedere all'interessato un'opzione, permettendogli di valutare se gli convenga continuare a restare in quella sede anche senza assegno integrativo o se sia preferibile essere richiamato, con tutte le conseguenze che ne derivano.

JANNUZZI. In tal caso bisognerebbe stabilire un obbligo di richiamo.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* In seguito alle osservazioni dei senatori Ceschi, Lussu, Fenoaltea e Mencaraglia, vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge, affinchè il Governo possa approfondire maggiormente l'argomento riguardante l'articolo 5. Vorrei, infatti, essere in grado di fornire alla Commissione ulteriori elementi, affinchè il giudizio possa essere il più preciso possibile. Ho ricevuto una serie di emendamenti sull'articolo 5, emendamenti che accolgo integralmente, ma mi trovo, ora, di fronte al fatto nuovo della soppressione, che richiede da me un ulteriore studio, per poter mettere a disposizione della Commissione altri elementi.

MENCARAGLIA. Vorrei ringraziare l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni e per l'intenzione di studiare più approfonditamente il problema in esame.

I casi che si possono presentare in pratica sono molti, poichè si possono, ad esempio, avere dei direttori che sono lettori presso istituti universitari e, in questo caso, vi può essere un problema di opzione per l'assegno di sede e per quello che percepiscono all'università. La mia preoccupazione, quella che ha, poi, determinato la proposta di soppressione, non parte dall'esame della valutazione dei casi verificantisi nei gradi più elevati, ma dalla considerazione di una categoria più numerosa, e precisamente di quella dei maestri delle scuole italiane. Questi ultimi, infatti, possono stabilire eventuali legami con l'ambiente locale, tanto che, a un certo momento, può sorgere il problema del loro trasferimento. Ora, il trasferimento è già un problema difficile di per se stesso, poichè si svolge entro un quadro limitato, ma, in questi casi, è ulteriormente limitato dal rapporto di conoscenza di determinate lingue e dall'opportunità, quindi, di spostare l'elemento in un Paese del quale conosce la lingua. Vi possono essere, invece, altri casi in cui si richiede il rientro del funzionario, per metterlo a disposizione del Ministero della pubblica istruzione. Ora, in tutti questi spostamenti, sarà giusto tener conto di eventuali legami familiari che l'insegnante possa aver contratto durante la sua permanenza all'estero. Del resto, quando si tratta di spostare un insegnante all'interno del Paese, l'autorità scolastica tiene conto, sul piano umano, di questi legami e, di conseguenza, non vi è ragione di ignorarli per l'insegnante che si trovi all'estero. Pertanto, a mio avviso, il problema deve essere considerato sia dal punto di vista finanziario che sotto l'aspetto umano, tenendo, quindi, conto delle aspirazioni e delle esigenze di questi insegnanti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per consentire al Governo un più approfondito esame della situazione.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (1702)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri ».

Ricordo che è stata chiusa nella seduta precedente la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso un secondo parere, del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1702, e pervenuti alla Commissione stessa in data 9 dicembre ultimo scorso, considerata la lieve entità della maggiore spesa prevista e preso atto delle assicurazioni dei competenti organi ministeriali circa l'ampia possibilità di copertura negli stanziamenti di bilancio, dichiara di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'acclusa tabella I.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai Consiglieri di I classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Do lettura, anche, della tabella I, alla quale l'articolo fa riferimento:

TABELLA I

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	1
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	6
		7

MESSERI. Chiedo venia alla Commissione per non aver partecipato alle scorse sedute, ma sono stato all'estero e, di conseguenza, non ho potuto prendere parte alla discussione.

Comunico, innanzitutto, alla Commissione che sull'articolo in esame intendo presentare un emendamento. Il disegno di legge è, indubbiamente, il risultato di una vicenda tormentata, e bisogna dare atto al Sottosegretario di aver proceduto con grande impegno nell'elaborazione di un provvedimento così complesso, che tocca gli interessi di tutte le categorie del Ministero e, sopratutto, di quella degli appartenenti ai ruoli aggiunti, le cui posizioni di carriera si trovano in una condizione disastrosa. Tuttavia, come è emerso durante la discussione, sia in seno alla Commissione che in Aula, del bilancio del Ministero degli esteri, risulta chiaramente che è necessario insistere sull'unificazione delle carriere del Ministero.

Vorrei, inoltre, far rilevare che è assurdo parlare ancora di ruoli aggiunti, che costi-

tuiscono il residuo di un'inserzione postbellica di altre carriere, appartenenti, soprattutto, a disciolte Amministrazioni, nel seno dell'Amministrazione degli esteri. Non è assolutamente opportuno lasciare in queste posizioni-limbo delle persone che, per doti di ingegno e capacità, potrebbero *pleno jure* aspirare a qualsiasi avanzamento di carriera e, quindi, anche al ruolo di Ambasciatore.

In secondo luogo, sarei dell'avviso di abolire tutta la parte che parla delle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa, poichè quando un Ministro è plenipotenziario non si possono fare queste distinzioni.

Vorrei, inoltre, chiedere alla Commissione di inserire, nell'articolo in esame, la tabella dei ruoli diplomatico-consolari, in modo da fondere tutti questi posti, lasciando ferme le giuste richieste degli altri ruoli, che vengono accolte. In tal modo, si viene a definire il problema dell'aumento degli organici, che dal 1940 aspettano di vedere risolta la loro situazione.

Mi rendo conto delle difficoltà che vengo a sollevare con tale proposta e ne chiedo venia all'onorevole Sottosegretario. So con quanto impegno e con quanto slancio il Governo sia venuto incontro alle richieste di tutte le categorie e quanto siano interessati al provvedimento in esame alcuni uscieri che conosco da più di 20 anni e degli ottimi archivisti; e tutti sanno che questi impiegati formano le così dette piccole rotelle che assicurano il funzionamento della grande macchina del Ministero degli esteri e della nostra rappresentanza all'estero. Non vorrei assolutamente che degli individui che attribuiscono alla carriera un'importanza notevole vengano mortificati, essendo lasciati in questo limbo.

Per quanto riguarda il problema finanziario, so che vi è già una copertura di 350 milioni e ho l'impressione che, nel modo in cui l'emendamento viene presentato, sarà possibile integrarla.

La mia osservazione ha un certo valore, poichè il disegno di legge in esame risponde, indubbiamente, ad esigenze contingenti, ma non ad esigenze dell'Amministrazione, che dovranno essere oggetto di un esame più meditato ed approfondito.

Proporrei, pertanto, che l'articolo 1 venisse così formulato:

« L'organico della carriera diplomatico-consolare è stabilito come dalla tabella I allegata alla presente legge ».

La tabella I sarebbe del seguente tenore:

TABELLA I

Coefficiente		Organico attuale	Proposte di aumento	Totale	Copertura necessaria in lire
1040	Ambasciatori	12	9	21	48.311.136
970	Ministri di 1ª classe . .	30	19	49	95.334.172
900	Ministri di 2ª classe . . .	66	2	68	9.361.776
670	Consiglieri di Ambasciata	66	10	76	33.544.480
500	Consiglieri di Legazione .	70	20	90	50.804.800
402	Primi Segretari	85	41	126	82.440.996
325	Secondi Segretari . . .				23.145.500
271	Terzi Segretari	199	40	239	18.242.926
220	Addetti di Legazione . .				15.706.470
	TOTALI . . .	528	141	669	376.892.256

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ringrazio vivamente il senatore Messeri per il suo intervento, per il quale egli non ha alcun bisogno di chiedere venia, dal momento che è stato molto utile ed opportuno affrontare l'argomento

che, d'altra parte, era stato già esaminato in sede di discussione generale.

L'origine del disegno di legge sta nel problema di alcune carriere particolari, che esistono nell'interno del Ministero degli esteri, quali la carriera per l'Oriente, la carriera per la stampa, quella per l'emigrazione, le carriere di concetto, quella dei cancellieri, e, infine, quelle degli archivisti e degli uscieri. Il problema in esame aveva già formato oggetto di un disegno di legge presentato durante la passata legislatura, ma l'origine ancora più remota del provvedimento risale al momento della riforma della pubblica Amministrazione, quando furono aumentati alcuni posti di grado quarto della carriera degli Esteri, senza fare distinzione di ruoli di provenienza. Ne risultò, pertanto, che, in un giudizio comparativo tra gli appartenenti ad altre carriere, i posti vennero riservati, con una valutazione comparativa, alla carriera diplomatica, accentuando un senso di delusione nelle carriere speciali e creando una situazione di disagio nell'Amministrazione degli esteri. Prendendo come base la proposta di legge Bettiol e attraverso un paziente lavoro (ringrazio il senatore Messeri di avermene dato riconoscimento) compiuto da me e dal Ministro, d'accordo con il sindacato diplomatici e con quello delle altre carriere, si è giunti a perfezionare il disegno di legge, che è stato oggetto di attento esame da parte del Ministero del tesoro e degli uffici del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Tutti, certamente, conoscono le difficoltà esistenti dal punto di vista sia della copertura che dei posti, e, di conseguenza, possono comprendere quanto complicato sia stato l'*iter* del disegno di legge.

Nel disegno di legge in esame, effettivamente, non è stato compreso l'allargamento dei ruoli della carriera diplomatico-consolare, ma non a causa di un'omissione, bensì a ragion veduta, poichè, in quel periodo, si era costituito un gruppo di lavoro. Il Ministro, durante la discussione del bilancio degli Esteri, ha dato al Senato notizia di questa situazione, e ha chiesto se si preferiva attendere le decisioni del gruppo di lavoro per definire la questione della carriera diplomatico-consolare. Gli studi oramai sono terminati, e si sta perfezionando il disegno di legge che comprende la riforma (con la « R » maiuscola) degli Esteri.

Sarei favorevole alla proposta fatta dal senatore Messeri di stralciare dalla riforma suddetta quanto attiene all'argomento degli organici della carriera diplomatico-consolare, facendone oggetto di un provvedimento a parte, da presentarsi al più presto, per far sì che il suo *iter* possa svolgersi parallelamente a quello del disegno di legge che è oggi all'esame di questa Commissione.

Ritengo preferibile questa soluzione a quella dell'emendamento proposto dal senatore Messeri, per una serie di considerazioni.

Credo, anzitutto, che in questo momento gli organici della carriera diplomatica debbano essere distribuiti funzionalmente: a tal proposito abbiamo predisposto uno studio in relazione alle nuove sedi aperte in questi ultimi anni, alle esigenze degli organici che si pongono in queste sedi e alla necessità che alcuni posti di Ambasciatore all'estero, per l'importanza delle funzioni, corrispondano a un determinato grado della carriera.

Ritengo, pertanto, che i problemi menzionati possano essere affrontati con più efficacia durante la discussione di un disegno di legge apposito, che sarà accompagnato da un'ampia relazione, in grado di fornire alla Commissione tutti gli elementi necessari, piuttosto che in sede di emendamento alla tabella I.

La seconda considerazione è che esiste uno stato d'animo difficile, che risale ad anni lontani e le cui conseguenze si sono accumulate col trascorrere del tempo. Ora, il disegno di legge in esame risponde pienamente alle esigenze delle carriere a ordinamento speciale e di concetto, e non vorrei pertanto che il ritardo inevitabile cui il disegno di legge andrebbe incontro, con l'inserimento dell'aumento dell'organico della carriera diplomatico-consolare, creasse una situazione difficile, dato che, non bisogna dimenticarlo, il provvedimento in esame è atteso da anni ed è stato finalmente perfezionato secondo le esigenze e i desideri del personale interessato. Si tratta di problemi di natura psicologica, che hanno la loro impor-

tanza, e credo sia mio dovere, proprio in quanto corresponsabile dell'Amministrazione, di far presente la situazione di fatto che esiste nell'interno del Ministero e le conseguenze negative che si determinerebbero qualora si verificasse un rinvio del disegno di legge.

Un terzo motivo, infine, ha consigliato di tener distinto il provvedimento in esame da quello dell'aumento degli organici della carriera diplomatico-consolare, e precisamente la copertura dell'onere. Io so per amara esperienza ciò che può avvenire in materia di copertura, e non vorrei che a un certo punto il Ministero del tesoro, come qualche volta fa per necessità evidenti, dicesse di ridurre i posti in organico. Se a questo si arrivasse, il risultato sarebbe doppiamente negativo. Anzitutto il problema dell'adeguamento dell'organico della carriera diplomatico-consolare non sarebbe risolto così come ritengo debba essere risolto non nell'interesse delle singole persone ma dello Stato. Ottenere un posto o due di più per i gradi quarto e terzo sarebbe una soddisfazione puramente formale, perchè resterebbe sempre aperto il problema che più importa allo Stato, vale a dire quello di essere rappresentato in modo degno e adeguato nei rapporti internazionali. In secondo luogo, continuerebbero a rimanere delle sperequazioni rispetto ai vantaggi già ottenuti dalle carriere di altre Amministrazioni, con quali conseguenze negative è facile immaginare.

Vorrei dunque rivolgere al senatore Messeri il più caldo appello perchè trasformi il suo emendamento in un ordine del giorno con il quale, mantenendo i motivi ispiratori dell'emendamento, si inviti il Governo ad assumere l'impegno di stralciare, e di portare a soluzione, il problema dell'allargamento della carriera diplomatico-consolare separatamente rispetto agli altri problemi.

Mi permetto, d'altra parte, di ricordare che qualora — nonostante la volontà del Ministero degli affari esteri di portare il più presto possibile all'esame del Consiglio dei ministri il disegno di legge — dovessero avvenire ritardi non dipendenti dalla nostra volontà, resterebbe sempre aperta la strada per un'iniziativa parlamentare, che potrebbe includere lo stesso emendamento del senatore Messeri, iniziativa parlamentare alla quale io fin da questo momento posso assicurare non una semplice dichiarazione di buona volontà, bensì l'appoggio pieno del Ministero degli affari esteri.

Io credo che, così precisate le cose, molto probabilmente otterremo il risultato di approvare presto il disegno di legge in esame e fra poco tempo anche il disegno di legge per la carriera diplomatico-consolare, mentre, unendo i due disegni di legge, ci troveremmo di fronte a tutta una serie di emendamenti che non sono stati presentati soltanto perchè le organizzazioni sindacali hanno lealmente osservato un impegno assunto nei confronti dell'Amministrazione, impegno dal quale si sentirebbero però liberate qualora noi accettassimo oggi di mettere in discussione l'allargamento degli organici della carriera diplomatico-consolare. Ed è evidente il rischio di perdere così alcuni mesi di tempo, mentre si tratta di una materia che soprattutto nell'interesse dello Stato italiano dev'essere regolata il più presto possibile.

F E R R E T T I . In questa sede è stato già autorevolmente detto — e con grande forza di convinzione ripetuto dal sottosegretario di Stato onorevole Russo — che la sistemazione del personale del Ministero degli esteri si attuerebbe in tre tempi: il primo tempo è rappresentato dal disegno di legge in esame; in un secondo tempo avverrebbe l'ampliamento degli organici della carriera diplomatico-consolare e infine, nel terzo tempo, il riordinamento e l'ampliamento delle carriere nel loro complesso.

Non si tratta quindi di una cosa nuova, e l'onorevole Sottosegretario l'ha ribadito come un impegno da parte del Ministro degli affari esteri.

Ora, la preoccupazione nostra — almeno mia, ma credo anche del senatore Messeri — è che, se il secondo provvedimento d'iniziativa del Governo non incontrasse l'approvazione del Tesoro, non rappresenterebbe certamente una buona soluzione quella di ricorrere, come è stato detto, all'iniziativa parlamentare, perchè in questo caso « campa cavallo... ». Infatti, se il Ministro de-

gli affari esteri, per una iniziativa sua, cioè del Governo, non riesce ad avere il consenso del proprio collega del Tesoro, figuriamoci se questi potrebbe commuoversi di fronte a un'iniziativa parlamentare.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Scusi, come può dire che non abbiamo il consenso del Tesoro? Io ho invece buoni motivi per credere che questo consenso esiste per le tabelle della carriera diplomatico-consolare; se ho accennato a un'iniziativa di natura parlamentare è perchè ho voluto ricordare questo diritto che appartiene a ogni senatore e a ogni deputato, anche se concordo con lei che per la soluzione del problema in discorso sarebbe preferibile una proposta di iniziativa governativa.

F E R R E T T I . Ad ogni modo, la preoccupazione più grave in relazione allo sganciamento è che i diciotto posti previsti dal disegno di legge in esame non siano proporzionali alla consistenza numerica dei ruoli. Non intendo fare una valutazione di uomini, sebbene si possa dire che alcuni sono stati assunti senza concorso e altri attraverso concorsi non certo paragonabili a quelli della carriera diplomatico-consolare; ma anche senza fare una discriminazione qualitativa, bensì soltanto quantitativa, mi pare evidente che con un'anticipazione così grossa la torta viene a essere intaccata in modo tale da rendere aleatoria la partecipazione al festino proprio di coloro che maggiormente ne avrebbero acquisito il diritto.

Questa considerazione mi spingerebbe ad aderire all'emendamento del senatore Messeri. Ma non posso d'altra parte non tener conto dell'impegno assunto dall'onorevole Sottosegretario, impegno che mi pare categorico, e che ritengo vada inteso nel senso che nel prossimo Consiglio dei ministri il Ministro per gli affari esteri non solo presenterà uno schema di disegno di legge per l'ampliamento degli organici della carriera diplomatico-consolare, ma farà anche in modo che i due provvedimenti abbiano un *iter* comune.

Io non so se, dopo questo impegno categorico del Governo, il senatore Messeri insisterà per il suo emendamento; da parte mia, mi ritengo soddisfatto.

F E N O A L T E A . Non vorrei che discutessimo e approvassimo tutto il disegno di legge per trovarci poi di fronte all'ostacolo insuperabile rappresentato dall'articolo 17 che, così com'è, è inaccettabile, in quanto, per la copertura, rimanda a un provvedimento che ancora dev'essere approvato, cosa questa che potrebbe anche non verificarsi.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Per il problema della copertura, mi pare che possiamo richiamarci al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che l'onorevole relatore ha letto poc'anzi, e cioè che la Commissione finanze e tesoro ritiene che il problema della copertura sia correttamente affrontato dall'articolo 17.

D'altra parte, secondo notizie provenienti dalla Ragioneria generale, mentre l'onere previsto per il disegno di legge in esame è di lire 350 milioni l'anno, la maggiore entrata cui si fa riferimento nell'articolo 17 arriverà ad alcuni miliardi, tanto che dovrà servire anche per gli oneri di altri provvedimenti legislativi legati alla stessa fonte di copertura.

A mio avviso, una soluzione potrebbe essere questa: approvare tutti gli articoli del disegno di legge e, al momento della votazione finale — qualora restasse ferma la pregiudiziale dell'onere — rinviare la votazione stessa al giorno in cui fosse risolto il problema della copertura. Problema questo che non è di merito della 3ª Commissione, ma riguarda la Commissione finanze e tesoro, la quale si è espressa come già ho ricordato.

J A N N U Z Z I , *relatore.* L'argomento toccato dal senatore Fenoaltea pone una delicata questione di diritto costituzionale, che certamente, onorevole Sottosegretario, non può essere coperta da un parere della Commissione finanze e tesoro, tanto più che noi abbiamo il dovere, come organo deliberante, di fare leggi che siano costituzionali, anche se il parere della Commissione finan-

ze e tesoro ci potesse indurre a fare diversamente.

Ma io non devo tacere che nel suo primo parere la Commissione finanze e tesoro ha proprio affermato che la copertura non c'era perchè il disegno di legge cui si riferiva l'articolo 17 non era stato ancora approvato.

Quando feci la mia relazione, mi augurai che nel frattempo l'approvazione fosse avvenuta, e invece le cose erano andate diversamente perchè, avendo l'altro ramo del Parlamento introdotto degli emendamenti al disegno di legge di copertura, quel disegno di legge era ritornato al Senato per un nuovo esame e per l'eventuale approvazione da parte della Commissione competente.

Perciò, non essendo mutata la situazione, resta per ora valido il primo parere formulato dalla Commissione finanze e tesoro, mentre non rilevante a questo fine è il secondo parere, nel quale si dice soltanto che l'importo degli emendamenti non incide sostanzialmente sul complesso dell'onere.

Ora, ripeto, noi dobbiamo qui affrontare una questione che è di diritto costituzionale: se per la copertura dell'onere di un provvedimento bisogna riferirsi a una legge non ancora approvata, è sufficiente che questa legge risulti approvata al momento dell'approvazione definitiva di quel provvedimento oppure dev'essere necessariamente già approvata al momento della presentazione del provvedimento medesimo in Parlamento?

Una corretta soluzione, secondo il diritto costituzionale, porterebbe a concludere che il Parlamento non possa tener conto di una copertura derivante da un'altra legge, se questa non è divenuta definitiva.

Ma un motivo che attiene alla facilitazione dei lavori parlamentari — di cui dobbiamo occuparci e preoccuparci in questa nostra complessa struttura legislativa, per la quale spesso avviene che contemporaneamente pendano dinanzi al Parlamento diversi disegni di legge l'uno connesso all'altro — ci porterebbe invece a dire che quella soluzione, senza dubbio corretta dal punto di vista costituzionale, implica però un'effettiva perdita di tempo.

E ciò appunto vorrei far rilevare al senatore Fenoaltea, pur riconoscendo l'esattezza della sua osservazione, e di conseguenza che non è necessario sospendere la discussione del provvedimento fino a che il disegno di legge di copertura non sia approvato, per riprenderlo poi in esame, dato che i due esami possono andare di pari passo come discussione, tanto più che il disegno di legge di cui stiamo trattando, una volta approvato qui, dovrà poi andare all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva, e all'altro ramo del Parlamento spetterà, se mai, di accertare se la copertura esista oppure no.

Se la copertura non ci fosse, è evidente che l'altro ramo del Parlamento — o la nostra stessa Commissione, in caso di un rinvio al Senato — non dovrebbe approvare il disegno di legge perchè altrimenti violerebbe l'articolo 81 della Costituzione.

Per facilitare il lavoro parlamentare è bene dunque si vada avanti fino a che non si raggiunga il punto in cui si dovrà vedere se c'è o non c'è la copertura.

Si tratta di una proposta che non è rigidamente ortodossa, ma essenzialmente pratica, che risponde all'esigenza, ripeto, di facilitare il lavoro parlamentare, e in particolare di rendere più agevole l'*iter* del disegno di legge in esame.

Ciò premesso, vorrei far osservare al senatore Messeri che nessuno di noi si nasconde che ci troviamo di fronte non ad una riforma completa e organica, bensì a una serie di norme di carattere particolare che tendono ad eliminare certi inconvenienti e a provvedere a determinate esigenze di situazioni particolari. Pertanto, forse, si dovrebbe anzitutto modificare il titolo del provvedimento, « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri », dove la parola « adeguamento » parrebbe indicare che si vogliano soddisfare tutte le esigenze, mentre, in realtà, si tratta soltanto di modificazioni che riguardano alcuni ruoli.

In secondo luogo, desidero osservare, senatore Messeri, che ormai la valutazione del problema è in relazione ad un apprezzamento politico: o crediamo che il Ministro degli esteri manterrà l'impegno assunto, oppure no. Nel primo caso mi pare che l'anticipare i tempi, inserendo nel disegno di legge un contenuto che dovrebbe essere

poi riportato in un provvedimento successivo, sia cosa che non giovi a quella sistemazione del personale interessato che tutti ci auguriamo.

Comunque, senatore Messeri, se lei non ritenesse opportuno di trasformare in un ordine del giorno il suo emendamento e questo fosse preso in questo momento in esame, io — come relatore — sarei costretto a chiedere un rinvio per poter fare una nuova relazione, perchè il disegno di legge sul quale ho già riferito è completamente diverso come struttura da quello che diventerebbe con la sua proposta.

Se invece l'emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, allora da parte mia non avrei alcuna obiezione da fare. Mi permetto tuttavia di far notare all'onorevole Presidente che in sede di discussione dell'articolo 1 abbiamo riaperto la discussione generale; ora, se per effetto dell'emendamento Messeri si continua la discussione generale, io non sono in grado di concludere quanto volevo dire in merito all'articolo 1.

M E S S E R I . Rispondo molto brevemente che non intendo mettere in difficoltà il Governo, non intendo deludere le aspettative che sono note a tutti e non intendo infine aggravare il lavoro dell'onorevole relatore il quale dice che, ove io insistessi nel mio emendamento, si imporrebbe un supplemento o un'integrazione della relazione.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Non si tratta di un aggravio di lavoro — nè io ho parlato in tal senso — bensì di una necessità inerente al mio compito di relatore dato che, come dissi, ciò che lei propone col suo emendamento è in sostanza un nuovo disegno di legge.

M E S S E R I . Comunque, per i detti motivi e poichè l'onorevole Sottosegretario ha assunto l'impegno, a nome del Ministro per gli affari esteri, di presentare al prossimo Consiglio dei ministri un provvedimento per l'aumento degli organici della carriera diplomatico-consolare, aderisco all'invito di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno.

Tuttavia, mi permetto di aggiungere che qualora detto provvedimento non fosse presentato al Consiglio dei ministri nella prossima tornata, sarei costretto a presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che io ritengo — pur condividendo quanto è stato detto dal senatore Ferretti — possa sempre avere una funzione di stimolo. E ciò, non per porre una *conditio sine qua non*, ma perchè sono convinto che l'oggetto del mio emendamento risponde a una necessità imprescindibile per la dignità dello Stato italiano.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Confermo l'impegno che mi pare di aver già assunto in modo tassativo e ringrazio il senatore Messeri per la comprensione dimostrata nel trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, che naturalmente accetto a nome del Governo.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Fenoaltea, desidero ricordare, come dato di fatto, che il disegno di legge cui il provvedimento in esame fa riferimento per la copertura è già stato approvato dalla Camera dei deputati, con emendamenti, e sarà nuovamente esaminato dalla 5ª Commissione del Senato proprio nella seduta di domani mattina. Si potrebbe quindi accogliere il suggerimento dell'onorevole relatore, approvare cioè gli articoli e rinviare invece la votazione del disegno di legge nel suo complesso a dopo che sarà nota la decisione della 5ª Commissione sul provvedimento che riguarda la copertura.

L U S S U . Non già per mettere in difficoltà il Governo, ma piuttosto per fare un appunto a noi stessi — non però all'insigne Presidente, che da poco tempo dirige i nostri lavori — mi permetto di osservare che il disegno di legge in esame ci richiama a doveri da noi purtroppo con leggerezza trascurati.

Infatti, mentre dedichiamo sempre molta importanza ai grandi problemi di politica internazionale, dedichiamo invece scarsa attenzione e poco tempo ai problemi della organizzazione del Ministero per gli affari esteri, dello strumento, cioè, con cui devono

essere praticamente trattati i problemi di politica internazionale.

Purtroppo il Ministero degli affari esteri si trova in una situazione particolare. E quel che mi preoccupa è appunto l'insieme dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri, per cui, sia l'emendamento Messeri, sia l'ordine del giorno che il Governo ha accettato, pongono dei problemi seri. Noi dovremmo, ad esempio, approvare il disegno di legge in esame e poi fra poco varare un altro provvedimento per riformare il primo, e la nostra preoccupazione appunto è che questa « riforma in tre tempi » avvenga irrazionalmente ed inorganicamente. Certo, poichè se ne parla da anni, era da attendersi che il Governo ci avesse presentato, dopo una preparazione adeguata, un disegno di legge globale in modo che la riforma fosse integralmente contemplata. Vi sono, ad esempio, richieste che sono giuste ed elementari; così, nell'emendamento Messeri ci sono problemi estranei al disegno di legge in esame ma non estranei alle necessità di riforma dell'organizzazione interna del nostro Ministero degli affari esteri.

Questo ho sentito il dovere di dire, sia pure in forma incidentale, e chiudo pertanto questa mia parentesi.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Credo anzitutto sia semplicemente un mio dovere quello di rivendicare l'opera svolta dai nostri diplomatici all'estero, spesso in condizioni di grave difficoltà e di disagio, e di affermare che per il modo in cui compiono quest'opera essi meritano — dai gradi più alti ai più modesti della carriera — la riconoscenza del Paese.

Per quanto riguarda la seconda osservazione del senatore Lussu, e che tocca il merito del disegno di legge in esame, posso assicurare che non vi sarà alcuna inorganicità, perchè tutti i vari elementi e i diversi tempi sono stati studiati insieme, nel loro collegamento; e, proprio per consentire di affrontare il problema della fusione delle carriere in condizioni tali che questa fusione possa verificarsi senza pregiudicare posizioni precostituite, è anzitutto necessario risolvere con il provvedimento in esame una situazione che si è pregiudicata nel corso degli anni.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il senatore Messeri ha presentato l'ordine del giorno del quale do lettura:

« La 3ª Commissione permanente, considerata la necessità di adeguare l'ordinamento amministrativo dello Stato alla entità dell'azione che esso deve svolgere per venire incontro alle nuove esigenze della vita internazionale; ribadita l'opportunità di una riforma organica di tutti i servizi e delle carriere dipendenti dall'Amministrazione degli affari esteri; ritenuta la necessità di procedere contemporaneamente all'aumento dei ruoli di tutte le carriere dell'Amministrazione stessa, senza creare disfunzioni che provvedimenti molteplici e non coevi, seppure intesi a soddisfare aspettative legittime, determinerebbero; convinta che la carriera diplomatica è oggi costretta in organici che, specialmente al vertice, la rendono inidonea alla spiccata funzione che essa ha, per istituto, nello svolgimento dei compiti del Ministero degli affari esteri, i cui strumenti si rivelano sempre più inadeguati alla realtà degli organismi nuovi e dei mutati rapporti della vita internazionale; invita il Governo a predisporre, senza ulteriore indugio, i provvedimenti per l'aumento degli organici della carriera diplomatica adeguandoli alle crescenti necessità delle attività internazionali dell'Italia, ed a presentare il relativo disegno di legge al Parlamento ».

Poichè su tale ordine del giorno, come si evince dalla discussione sinora svolta, tanto la Commissione quanto il Governo convengono, credo che possiamo proseguire nell'esame dell'articolo 1.

Alla tabella I, che l'articolo 1 richiama, è stato presentato dall'onorevole relatore un emendamento, tendente a portare da sei a dodici i ministri plenipotenziari di seconda classe.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non sono d'accordo.

M E S S E R I . Mi oppongo anch'io.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il motivo per il quale ho presentato l'emendamento ha fondamento nella legge n. 430 del 29 aprile 1953, con la quale per il personale proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana fu stabilito un normale sviluppo di carriera, analogo a quello del personale dei ruoli ordinari.

Ora, se si vuol davvero rivedere la materia e applicare questa norma — se da questa norma si vuole invece prescindere è un altro discorso — si deve a mio avviso stabilire un numero di posti tale che dia la possibilità a ciascun appartenente ai ruoli aggiunti di avere lo stesso sviluppo di carriera che ha un appartenente al ruolo ordinario.

Questo è dunque il motivo fondamentale del mio emendamento. Bisogna anche tener conto che nel disegno di legge Bettiol e Codacci Pisanelli, cui il Governo costantemente si richiama, era previsto un numero di posti ancora maggiore.

Ciò premesso, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento.

Avrei poi da suggerire una piccola modificazione che è soltanto di forma. Alla fine del primo comma dell'articolo 1 è detto: « come dall'acclusa tabella I »; propongo di sostituire la parola « acclusa » con la parola « annessa ».

M E S S E R I . Sono contrario al primo emendamento dell'onorevole relatore, e proprio per quanto detto precedentemente sulla necessità di costituire una carriera unica che possa consentire ai funzionari dell'ex Ministero dell'Africa italiana, che sempre hanno servito il Paese con dignità e prestigio, di non rimanere in un ruolo che è come un limbo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego l'onorevole relatore di non insistere sull'emendamento alla tabella I, pur dandogli atto che la sua richiesta dovrebbe essere oggetto di esame da parte nostra proprio in base al provvedimento da lui richiamato. Ma di fronte a due esigenze che bisognava contemperare — quella dello sviluppo di carriera dei funzionari e quella dell'Amministrazione — si è arrivati alla determinazione dei posti nel numero indicato nelle tabelle.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Non insisterei sull'emendamento, se il rappresentante del Governo facesse proprie le ragioni esposte dal senatore Messeri.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io accetto quanto ha detto il senatore Messeri, dato che ho accettato a nome del Governo il suo ordine del giorno.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Allora ritiro senz'altro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella I.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole relatore, tendente a sostituire, alla fine del primo comma dell'articolo 1, la parola « acclusa » con la parola « annessa ».

(*È approvato*).

Rimane quindi acquisito che negli articoli successivi le parole « acclusa » e « allegata » verranno sostituite dalla parola « annessa ».

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle allegate tabelle II, III, IV e V.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Do lettura anche delle tabelle allegate II, III, IV, V:

TABELLA II

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'emigrazione	3

TABELLA III

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario Commerciale	5

TABELLA IV

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA V

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per la Stampa	1

MESSERI. Propongo di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa » e che altrettanto sia fatto, correlativamente, nelle tabelle II, III, IV e V.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Queste dizioni — non del tutto precise, come anch'io riconosco — sono state tuttavia proposte per due ragioni. Prima di tutto perchè si è considerato che per questi compiti così importanti — basti pensare all'emigrazione — non solo era necessario assegnare posti di grado quarto e in numero adeguato, ma bisognava anche in qualche modo determinare e specificare i compiti stessi.

In secondo luogo perchè si è ritenuto opportuno che i funzionari di grado quarto delle rispettive qualifiche restino legati a quei compiti determinati, non debbano cioè andare poi come ministri plenipotenziari a svolgere l'attività propria della carriera diplomatico-consolare, il che sarebbe del resto in contrasto con il suo stesso ordine del giorno, senatore Messeri.

JANNUZZI, *relatore.* Ma si tratta di una questione di qualifica o di funzione?

È evidente che se si tratta di una questione di funzione, se il ministro plenipotenziario rispettivamente per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa, non potrà svolgere la sua attività che in quel settore, la specificazione non è certamente indispensabile, anche se rappresenta una precisazione utile. Se invece l'emendamento del senatore Messeri tende a introdurre il concetto che un ministro plenipotenziario, una volta tale, può assumere tutte le funzioni e non soltanto quella che è prevista dal-

le singole tabelle, allora la precisazione diventa necessaria, visto che è preciso intendimento del Governo che quei posti di ministro plenipotenziario non possano essere dati che per quelle determinate funzioni.

M E S S E R I . A me pare che il problema in fondo non si ponga, perchè la qualifica di ministro plenipotenziario « per l'emigrazione », « commerciale », « per l'Oriente » o « per la stampa » già si inquadra — come ha detto l'onorevole relatore — nelle singole tabelle, le quali dicono appunto e precisano che si tratta rispettivamente della carriera per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa. È quindi evidente che in quella determinata carriera i funzionari raggiungono il grado che è al vertice.

Ciò premesso, debbo dire che io ne faccio una questione di estetica, e la mia proposta di sopprimere le parole « per l'emigrazione », « commerciale », « per l'Oriente », « per la stampa » dopo la qualifica di plenipotenziario, ha soltanto lo scopo di non dare, per così dire, un marchio particolare al funzionario, anche se è arrivato a questa qualifica in quella determinata carriera e questa qualifica riveste in quanto appartiene a quella determinata carriera.

Io credo si possa fare a questo riguardo un parallelismo con quanto avviene nella Magistratura.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il Ministro Segni, nel suo discorso al Senato, e anche qui in Commissione, ha ripetutamente affermato che, una volta superate le residue perplessità, l'intercambiabilità delle funzioni era facilitata.

M I C A R A . Vorrei, soltanto, fare l'ipotesi di un ministro plenipotenziario commerciale, che ha pieno diritto di firmare un accordo e che a un certo momento si trovasse in disaccordo con il capo missione.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Personalmente, preferirei che la dizione restasse quella attuale, proprio per evitare che ognuno voglia essere nominato capo missione, mentre, invece, vi è un'esigenza di specializzazione nell'interno del Ministero. Ritengo, pertanto, opportuno che il Ministro plenipotenziario commerciale presti il suo servizio nel campo commerciale, presso le varie ambasciate, poichè, il giorno in cui lo definissimo *tout court* ministro plenipotenziario, si sentirebbe autorizzato a chiedere al Ministero di andare a fare il capo missione. In tal modo, si viene a porre un certo freno, il che non impedirà al Ministero, in casi straordinari, di attribuire le funzioni di capo missione; ma sarà soltanto una facoltà del Ministero.

M E S S E R I . Mi permetto di far presente che si tratta di funzionari inquadrati in quella carriera e che, di conseguenza, il Ministero potrà, giustamente, eccepire che non possono essere nominati capo missione.

F E R R E T T I . Sono contrario alla proposta del senatore Messeri, poichè se, ad esempio, in una ambasciata vi sono un ambasciatore, un consigliere, e un ministro plenipotenziario *tout court*, quest'ultimo, se va via l'ambasciatore, chiederà di farne le veci.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare sommessamente, ma con una certa insistenza, che è necessario leggere il testo della tabella riguardante la carriera commerciale, dal quale si comprende facilmente che la discussione che stiamo facendo è del tutto inutile.

F E R R E T T I . All'atto pratico, le cose si svolgono diversamente.

P R E S I D E N T E . Arrivati a questo punto, sarebbe bene concludere, dal momento che ognuno ha espresso il suo pensiero. Resta, soltanto, da sapere se il senatore Messeri, che è più di ogni altro consapevole della modesta importanza pratica del suo emendamento, intende insistere sulla sua posizione.

M E S S E R I . Dopo la dichiarazione del Presidente, non insisto sul mio emendamento. Riguardo al caso ipotizzato dal senatore Ferretti, vorrei far rilevare che, nella circostanza da lui considerata, non vi può essere conflitto di interessi, perchè il regolamento

prevede che è il Consigliere che assume le funzioni di incaricato d'affari.

P R E S I D E N T E . Il senatore Messeri ha dichiarato di non insistere sul suo emendamento e noi lo ringraziamo della sua amabilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare. passiamo ora alla votazione delle tabelle allegate II, III, IV e V, delle quali è già stata data lettura.

(*Sono approvate*).

Metto altresì ai voti l'articolo 2, del quale pure è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle allegate tabelle da VI a XIII.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dell'allegata tabella XIV.

Do lettura anche delle allegate tabelle VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV:

TABELLA VI

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario Amministrativo Capo	4
500	Commissario Amministrativo Superiore	6
402	Primo Commissario Amministrativo	9
325	Commissario Amministrativo di I classe	26
271	Commissario Amministrativo di II classe	
229	Commissario Amministrativo di III classe	
		45

TABELLA VII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	14
402	Cancelliere Principale	34
325	Primo Cancelliere	48
271	Cancelliere	60
229	Cancelliere Aggiunto di I classe	90
202	Cancelliere Aggiunto di II classe	
		246

TABELLA VIII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	2
402	Cancelliere Principale	7
325	Primo Cancelliere	9
271	Cancelliere	7
		25

TABELLA IX

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	3
402	Assistente Commerciale Principale	8
325	Primo Assistente Commerciale	11
271	Assistente Commerciale	13
229	Assistente Commerciale Aggiunto di I classe	22
202	Assistente Commerciale Aggiunto di II classe	
		57

TABELLA X

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	2
402	Assistente Commerciale Principale	3
325	Primo Assistente Commerciale	6
271	Assistente Commerciale	2
		13

TABELLA XI

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	20
271	Archivista Capo	50
229	Primo Archivista	110
202	Archivista	180
180	Applicato	400
157	Alunno d'ordine	
		760

TABELLA XII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	2
271	Archivista Capo	4
229	Primo Archivista	14
202	Archivista	11
		31

TABELLA XIII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso Capo e Commesso d'Ambasciata	6
173	Commesso	25
159	Usciere Capo	110
151	Usciere	245
142	Inserviente	
		386

TABELLA XIV

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

di stipendio Coefficiente	Qualifica	Organico
	Personale Direttivo	
670 500	Sopraintendente all'Archivio storico	1
325 271 229	Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico	2
670 500	Capo del Servizio crittografico	1
670 500	Direttore della Biblioteca	1
325 271 229	Vice Bibliotecario	1
	Personale di concetto	
500 402	Direttore della Tipografia riservata	1

Metto ai voti le tabelle VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

(*Sono approvate*).

Metto altresì ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di Consigliere per l'emigrazione di II classe, di Consigliere commerciale di II classe, di Consigliere per l'Oriente di II classe e di Consigliere per la stampa di II classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui ai precedenti commi, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

A tale articolo il senatore Ferretti ha proposto due commi aggiuntivi. Il primo, da inserirsi alla fine dell'articolo, è così formulato:

« I funzionari delle carriere direttive per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa saranno inquadrati fino al grado di addetto per l'emigrazione di II classe (per il quale sono stabilite per tutti le promozioni a ruolo aperto) e gradi corrispondenti delle carriere commerciale, per l'Oriente e per la stampa, nel limite dei posti disponibili, in base alla permanenza di due anni in ciascuna qualifica ».

F E R R E T T I . L'articolo 4 del disegno di legge in esame rimedia ad una grossa ingiustizia fatta ai danni di questi funzionari, poichè la legge del 1957 parlava di tre anni, termine che non è considerato in nessun'altra carriera. In qualsiasi carriera, infatti, dopo due anni si può ottenere una promozione. La prima parte dell'articolo ha corretto l'ingiustizia, ma solo in teoria, poichè in pratica la promozione è spesso ritardata; infatti, quando vi era il termine di 3 anni, alcuni funzionari venivano promossi dopo quattro anni e mezzo.

A questo proposito, vorrei rivolgere all'onorevole Sottosegretario una preghiera. È vero che i Direttori generali che compongono il Consiglio di amministrazione sono sempre in viaggio, ma sarebbe opportuno, ugualmente, stabilire che, se non mensilmente, per lo meno ogni due mesi il Consiglio si convochi, magari con la partecipazione di funzionari delegati. Si eviterebbe, in tal modo, la presentazione, ad ogni riunione, di ordini del giorno chilometrici.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un invito alla diligenza!

F E R R E T T I . Non si tratta di un invito, bensì di una preghiera.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Accetto il giusto invito del senatore Ferretti riguardo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, annunciando che, in parte, tale proposta è già operante, perchè abbiamo preso la decisione di fare delle sedute che si protraggono fino a tarda notte, proprio per poter avere disponibili i Direttori generali, i quali, durante il giorno, sono occupati altrimenti.

Vorrei, poi, pregare il senatore Ferretti di non insistere sul suo emendamento, per non creare nuovamente uno squilibrio tra le carriere. Del resto, non è che la permanenza minima dia diritto ad una promozione: si tratta semplicemente di una condizione di promovibilità, condizione necessaria ma non sufficiente. Penso pertanto che, anche per questa ragione, l'emendamento possa essere ritirato e sostituito con una raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'altro comma aggiuntivo presentato dal senatore Ferretti, da inserirsi anch'esso al termine dell'articolo 4:

« Per gli impiegati che hanno prestato servizio presso le rappresentanze e gli Uffici all'estero, in base al decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e che, successivamente, in seguito a concorso, sono stati nominati in ruoli delle carriere direttive del Ministero degli esteri, il servizio prestato con la qualifica di I categoria è valutato per intero e quello con la qualifica di II categoria è valutato per metà, agli effetti dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini per le promozioni ».

F E R R E T T I . Faccio presente che non si tiene nessun conto il fatto che si tratta di laureati.

P R E S I D E N T E . Questa è una questione attinente al regolamento.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche tale questione si riferisce al problema degli impiegati all'estero.

F E R R E T T I . Si dovrebbe, però, tener conto del fatto che si tratta di gente che possiede una laurea e che ha una discreta conoscenza delle lingue.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi sono dei funzionari che hanno fatto un regolare concorso dopo aver prestato servizio e non si valgono del titolo precedente. Pregherei, pertanto, il senatore Ferretti di sostituire anche questo suo emendamento con una raccomandazione.

F E R R E T T I . Dopo i chiarimenti avuti dal Sottosegretario, dichiaro di non insistere nei miei emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

L U S S U . Faccio presente che nel corso degli articoli ricorre più volte l'espressione « tabelle allegate », mentre sarebbe opportuno parlare di « tabelle annesse ».

P R E S I D E N T E . Come ho già ricordato in occasione dell'emendamento formale presentato dal senatore Jannuzzi, si userà sempre l'aggettivo « annesso ». Si tratta, comunque, di materia di coordinamento formale a cui si procederà prima che la Commissione dia il suo voto finale al disegno di legge.

Art. 5.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei Cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Cancelliere capo, equiparata a quella di Segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli Assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di Assistente commerciale capo e di Assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di Segretario capo e a quella di Segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. A tale qualifica si accede mediante esame, al quale sono ammessi gli Archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le modalità dell'esame verranno stabilite con apposito regolamento.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo dell'ultima parte:

« nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

J A N N U Z Z I , *relatore*. Si tratta di stabilire che nel ruolo della carriera esecutiva la qualifica di esperto si consegue per merito comparativo e non mediante esame: questo è il significato del richiamo alla disposizione dell'articolo 186, secondo comma, del testo unico.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che all'emendamento proposto è favorevole anche il Governo.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Metto poi ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Art. 6.

È istituito il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali in conformità all'allegata tabella X.

Sono soppressi i posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali, di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e gli impiegati collocati in tali posti sono inquadrati nella qualifica di Assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma, per quanto occorra in soprannumero in attesa di graduale riassorbimento.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Sopraintendente all'Archivio storico ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due cariche speciali di Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette cariche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il Bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la carica speciale di Vice Bibliotecario. A detta carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico che quella a Vice Bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

Al Capo del Servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente

della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il Capo della Tipografia riservata, carica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, numero 644, assume la denominazione di « Direttore della Tipografia riservata » e alla carica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500, nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 7 il relatore propone di inserire un articolo 7-*bis*, del seguente tenore:

« È istituita la carica speciale di Direttore dell'ufficio pubblicazione dei documenti ministeriali; a tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere direttive dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo tre anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a bandire entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge un concorso per titoli per il conferimento del posto anzidetto.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo delle carriere direttive o di concetto dello Stato, i quali alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso rivestono una qualifica non inferiore a quelle con coefficiente di stipendio 325 e siano in possesso di un diploma di laurea rilasciato da una Università o Istituto universitario italiano.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) avere svolto mansioni specifiche in materia di pubblicazioni ministeriali;

b) la sicura conoscenza di almeno due lingue estere.

L'esame dei requisiti e dei titoli di cui sopra è deferito ad una apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ».

Si tratta, in sostanza, di ricostituire, dal momento che esisteva già nel passato, la carica di Direttore dell'ufficio pubblicazione dei documenti ministeriali.

M E S S E R I . Mi domando se sia necessaria l'istituzione di questa carica speciale.

Esiste, o no, presso il Ministero degli esteri, un ufficio storico diplomatico?

La pubblicazione dei documenti diplomatici non è un atto eccezionale nella vita di un Ministero degli esteri, ma è un atto permanente e non vedo, quindi, perchè si debba istituire questa carica speciale.

Prego, pertanto, il relatore di voler precisare i motivi di questa proposta.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Questa proposta proviene dal disegno di legge Bettiol-Codacci Pisanelli e costituiva il contenuto dell'articolo 8 del medesimo provvedimento.

Mi si è fatto rilevare che il Ministero degli esteri necessita di un funzionario specializzato destinato a curare la pubblicazione dei documenti ministeriali per il fatto che la raccolta dei trattati e delle convenzioni che dovrebbe essere pubblicata annualmente, e che fu iniziata nel 1876, è rimasta ferma al 1946, nonostante l'impegno e la buona volontà dell'Amministrazione.

Il motivo essenziale, quindi, è quello di mettere l'ufficio in condizioni di avere una maggiore funzionalità.

Senatore Messeri, io mi trovo in una posizione di inferiorità nei suoi confronti, perchè lei è funzionario del Ministero degli esteri mentre io non lo sono. Quando mi giungono delle segnalazioni dal Ministero, in cui si sottolinea la necessità dell'istituzione di tale carica perchè l'ufficio non è in condizioni di svolgere tutto il lavoro rimasto arretrato al 1946, come faccio io ad affermare che tale necessità non esiste?

Se lei afferma questo, evidentemente ha le sue buone ragioni, ma io non posso che basarmi sulla richiesta che mi è pervenuta proprio dai parlamentari che avevano pro-

posto il disegno di legge alla Camera dei deputati.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Dato il carattere specializzato di questo lavoro, l'istituzione di una carica speciale di Direttore dell'ufficio pubblicazione dei documenti ministeriali potrebbe essere utile proprio ai fini della continuità del lavoro stesso. È opportuno che sia preposto ad un simile ufficio un capo ufficio responsabile, non soggetto a trasferimento, come può invece verificarsi nei confronti di altro personale dipendente.

Aggiungo, inoltre, che per svolgere questa attività occorre, oltre ad una vera e propria passione, anche una profonda conoscenza delle lingue.

Pur non ritenendo essenziale questo articolo, per le ragioni esposte sono favorevole al suo inserimento nel disegno di legge in discussione.

M E S S E R I . Insisto nella mio opposizione, onorevole Presidente.

Anzitutto esiste una certa confusione nelle informazioni pervenute al nostro relatore: l'ufficio trattati e convenzioni non ha nulla a che vedere con l'ufficio storico diplomatico.

L'ufficio trattati e convenzioni, il cui lavoro è in arretrato (il fatto stesso che sia in arretrato al 1946 non è poi così grave se si considera l'arretrato che spicca nelle altre Amministrazioni), si occupa della predisposizione e della registrazione e custodia dei trattati e delle convenzioni; l'ufficio storico diplomatico ha il compito di scegliere i documenti diplomatici e di provvedere alla loro pubblicazione, compito che viene svolto nella maggior parte da professori universitari.

C E S C H I . È proprio necessario che l'Amministrazione non possa mettere a capo di un ufficio un funzionario scegliendolo bene tra il personale del Ministero?

Procedendo in questo modo, a mio avviso, non si fa che diminuire, in un certo senso, le capacità organizzative interne dell'Amministrazione.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Avevo presentato questo emendamento presumendo che il Governo non fosse contrario; se il rappresentante del Governo non insiste, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè tanto il presentatore quanto il rappresentante del Governo non insistono, l'articolo aggiuntivo si intende ritirato.

Art. 8.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per il numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli Assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il termine per l'esercizio della facoltà conferita al Ministro degli affari esteri dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, contenente norme sulla carriera del personale per i servizi amministrativi, viene prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso previsto dall'articolo 3 della legge citata nel comma precedente non potrà tuttavia essere bandito per un numero di posti superiore a dieci. Ad esso potranno partecipare anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei Cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità com-

plessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di II classe;

Cancelliere aggiunto di I classe, per i posti di Commissario amministrativo di III classe.

Per gli impiegati della carriera dei Cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Faccio presente che, in seguito anche ad alcune osservazioni fatte dal senatore Fenoaltea, il Governo ha ritenuto opportuno presentare un nuovo testo dell'articolo 9, che risulta così formulato:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di II e III classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di II classe;

Cancelliere aggiunto di I classe, per i posti di Commissario amministrativo di III classe.

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite s'intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli impiegati della carriera dei Cancellieri del Ministero degli affari esteri che abbiano qualifica di Cancelliere capo e Cancelliere principale e che abbiano almeno quindici anni di servizio nella carriera stessa, può essere attribuito, quando prestano servizio all'estero, il titolo di Vice Console.

F E N O A L T E A . Vorrei sapere la ragione per la quale, in base all'articolo in esame, tali impiegati, quando prestano servizio all'estero, hanno diritto al titolo di Vice Console.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il titolo di Vice Console è puramente legato ad una funzione esercitata all'estero.

M E S S E R I . Mi associo al rilievo fatto dal senatore Fenoaltea, perchè non capisco che cosa voglia dire che, quando questi impiegati prestano servizio all'estero, hanno il titolo di Vice Console.

P R E S I D E N T E . È una di quelle piccole consolazioni che sono così gradite.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Si tratta di Vice Consoli che hanno le funzioni di Cancelliere.

M E S S E R I . A mio avviso, questa è una disposizione non organica.

P R E S I D E N T E . Tutto l'articolo è imperniato sul concetto di concedere questo riconoscimento agli impiegati della carriera dei Cancellieri che abbiano almeno quindici anni di servizio. Mi sembra, però, che in questa disposizione non si sia dato abbastanza peso alla vita delle comunità italiane all'estero, ai loro rapporti e a quella serie di relazioni che, alle volte, hanno un peso più consistente del denaro. È evidente che per un intellettuale come il senatore Messeri tutto questo non ha una grande importanza, ma mi permetterei di dire che questo riconoscimento è una specie di premio che viene dato al Cancelliere che è stato per 15 anni in servizio.

M E S S E R I . Vorrei sapere che cosa succederebbe se l'assistente tecnico di un gabinetto scientifico universitario, dopo 15 anni di servizio, venisse nominato professore straordinario!

F E N O A L T E A . Dichiaro di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 11.

J A N N U Z Z I , *relatore,* Evidentemente, si tratta di un titolo attribuito più per ragioni di carattere onorifico che sostanziale.

F E N O A L T E A . Questa persona la si potrebbe, allora, nominare commendatore!

J A N N U Z Z I , *relatore.* Nell'ordinamento italiano sono frequenti i casi in cui a determinate funzioni corrispondono qualifiche, anche non onorifiche, diverse.

M E S S E R I . Il caso è completamente diverso.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Anche qui si tratta di attribuire un titolo al quale corrisponderebbero determinate funzioni che, però, non vengono attribuite. Nella gerarchia del Ministero degli esteri, il Vice Console ha una funzione veramente determinante, o si tratta di una qualifica che può essere attribuita anche a chi esercita determinate funzioni scelte dal Ministero?

M E S S E R I . Si tratta di una cosa seria!

J A N N U Z Z I , *relatore.* Se noi facciamo una legge, diventa già di per se stessa una cosa seria. Il senatore Messeri si può opporre a che il Cancelliere possa, a un certo punto, godere della qualifica di Vice Console, ma non può affermare che esista una incompatibilità tra la qualifica di Vice Console e la funzione del Cancelliere.

F E R R E T T I . Il Vice Console deve avere una preparazione che il Cancelliere non ha.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Dal momento che nel testo si legge « può essere attribuito » e non « deve essere attribuito », è evidente che si tratta di funzionari la cui funzione è compatibile con il titolo di Vice Console.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo riconosce che, da un punto di vista logico, le considerazioni fatte dai senatori Fenoaltea e Messeri meriterebbero di essere accolte. Desidero, però, rendere nota la ragione per la quale si è ritenuto opportuno introdurre, contro una certa logica, l'articolo 11. I Cancellieri che prestano servizio all'estero avevano, già da tempo, fatto questa richiesta, considerando che la facoltà di usare questo titolo onorifico rappresentasse un riconoscimento per l'opera che essi prestano. Non vi è nessuna confusione tra il titolo onorifico e le funzioni effettive dei Consoli e dei

Vice Consoli e, del resto, già oggi capita spesso di incontrare un Cancelliere con la patente di Console. Di conseguenza, riteniamo che esista la possibilità di attribuire il titolo di Vice Console, anche se tale facoltà non è sancita dall'ordinamento giuridico. Questa è la ragione per la quale mi permetto di insistere per l'approvazione dell'articolo 11, quantunque non si tratti di una questione di capitale importanza.

L U S S U . A me una volta è capitato di ricevere al Ministero un Ispettore di pubblica sicurezza, il quale si annunciò con un biglietto da visita sul quale aveva il titolo di generale comandante di divisione. L'ho ricevuto, naturalmente, chiamandolo « signor generale », ed egli mi ha risposto di essere soltanto equiparato a generale. Pregherei, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di rimanere neutrale in questa questione e di rimettersi alla volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fenoaltea, tendente a sopprimere l'articolo 11.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento formale, si terrà conto di tale soppressione ai fini della numerazione degli articoli del disegno di legge.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati nella qualifica iniziale della carriera dei Cancellieri e di quella degli Assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio ed abbiano superato apposito esame. Tale esame consiste in una prova scritta di cultura generale e di una prova orale vertente sui servizi amministrativi del Ministero degli affari esteri. La Commissione di esame dovrà inoltre accertare l'attitudine del candidato ad esercitare le mansioni di concetto.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma, nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei Cancellieri istituito con lo stesso decreto presidenziale sopra citato, o nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati nei modi ed alle condizioni previste dai precedenti commi, nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei Cancellieri e in quello aggiunto corrispondente alla carriera degli Assistenti commerciali.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti commi devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di I classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente universitario di materie contabili e da due funzionari del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a Primo Segretario di Legazione od equiparata. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo Segretario di Legazione.

Il relatore ha proposto un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo, emendamento che era stato presentato anche dal senatore Fenoaltea. Ne do lettura:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica ini-

ziale della carriera dei Cancellieri e di quella degli assistenti commerciali con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio e, a giudizio di apposita Commissione, siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni proprie di detta carriera sulla base della qualità del servizio prestato e degli incarichi svolti. Ai fini della formazione del suo giudizio la Commissione potrà, ove lo ritenga del caso, sentire personalmente i singoli impiegati ».

M E S S E R I . Ritengo sia opportuno sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento presentato dai senatori Jannuzzi e Fenoaltea all'articolo 12, e cioè dalle parole: « Ai fini della formazione del suo giudizio... » sino alla fine.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jannuzzi e Fenoaltea, il quale risulta definitivamente così formulato:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei Cancellieri e di quella degli Assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio e a giudizio di apposita Commissione siano ritenuti idonei a svolgere la mansione propria di detta carriera sulla base della qualità del servizio prestato e degli incarichi svolti ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti, presso il Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

È stato presentato dal relatore, e accettato dal Governo, un nuovo testo dell'articolo 13, di cui do ora lettura:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle allegate e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 13 il relatore propone di inserire un articolo 13-*bis*, del seguente tenore:

« Per la durata di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alla carriera direttiva per i servizi amministrativi nonchè alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo nuovo articolo è legato soprattutto all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

J A N N U Z Z I , *relatore*. L'articolo 13-*bis* ha valore di norma transitoria; sarebbe quindi opportuno collocarlo alla fine del disegno di legge. Comunque, a ciò si provvederà in sede di coordinamento formale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 13-*bis*, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 14.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella allegata alla legge 5 agosto 1961, numero 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente agiunta:

PERSONALE AUSILIARIO

Funzione	*Assegno mensile lordo*
Usciere	L. 65.000

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'artico-

lo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 16 il relatore propone di inserire un articolo 16-*bis*, del seguente tenore:

« È istituita la carica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale carica è conferita ad un impiegato appartenente alla carriera del personale ausiliario scelto mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi un'anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica medesima ».

Faccio osservare che, in sede di coordinamento formale, la collocazione di tale articolo, per ragioni di sistematica legislativa, potrà subire spostamenti. Osservo ancora che sarà necessario integrare ai sensi di quanto previsto da tale articolo, la tabella XIV. Ciò premesso, metto ai voti l'articolo.

(*È approvato*).

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Propongo che la sospensione della votazione non avvenga sull'approvazione finale del disegno di legge, ma proprio sull'articolo 17, che si riferisce all'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone che, giunti a questo punto, venga sospesa la votazione dei rimanenti articoli del disegno di legge in esame, affinchè possano essere approvati quando il disegno di legge, che rende perfetta la copertura, diverrà legge.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono pienamente d'accordo con la proposta avanzata dal relatore e prego la Commissione, dato che presumibilmente domattina la Commissione finanze e tesoro approverà il provvedimento relativo alla copertura, di riunirsi al più presto per approvare il disegno di legge in esame.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Informo la Commissione che il senatore Ceschi ed altri, compreso il nostro Presidente, hanno presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione affari esteri del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1702, concernente l'adeguamento dei ruoli organici del Ministero;

considerato il ritmo sempre più rapido che l'evoluzione scientifica ha assunto e che la possibilità di disporre degli studi e delle esperienze più aggiornate si traduce in un sostanziale vantaggio per il nostro Paese;

visto che per poter usufruire di tali conoscenze occorre un organico sistema di scambio di informazioni;

visto che altri Paesi hanno provveduto ad istituire uffici scientifici presso le rispettive rappresentanze diplomatiche nelle Nazioni più progredite, assegnandovi esperti dei vari settori quali la fisica, la chimica, la biologia, eccetera;

invita il Governo a porre allo studio l'istituzione di addetti scientifici presso le principali sedi diplomatiche, usufruendo della specifica competenza di professori universitari, ed a provvedere al coordinamen-

to dell'attività di tali addetti con un ufficio centrale, da istituirsi presso il Ministero degli affari esteri ».

Prego il Presidente di voler fornire alcuni chiarimenti per quanto riguarda le parole: « usufruendo della specifica competenza di professori universitari », di cui non comprendo il significato.

P R E S I D E N T E . In occasione di recenti convegni di carattere scientifico è stata messa in evidenza l'utilità che molti Paesi traggono dalla possibilità di essere esattamente informati sul progresso delle scienze, che nell'ultimo decennio ha assunto un ritmo sempre più intenso.

È stato constatato che per poter acquisire queste notizie occorre un personale specializzato, dato che non si tratta della semplice acquisizione di notizie delicate e segrete, ma di saper leggere documenti di fisica, biologia e via dicendo.

A tale scopo si è pensato, invece di creare dei posti permanenti, di dare la facoltà al Governo di usufruire della specifica competenza di professori universitari per un biennio o un triennio, invitandoli ad esplicare quella funzione di addetti scientifici presso le quattro o cinque ambasciate che operano nei grandi centri della cultura scientifica mondiale.

Da precedenti scambi di idee in forma epistolare avuti con studiosi soprattutto dei settori della fisica e della biologia, abbiamo constatato come sia molto difficile ad elementi estranei alle Università essere ammessi presso tali centri.

Ritengo, inoltre, opportuno che il Ministro degli affari esteri possa fruire dell'opera di un consigliere scientifico. Si tratta, naturalmente, di un semplice suggerimento che mi permetto di dare al Governo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero degli affari esteri, accetto volentieri l'ordine del giorno, poichè corrisponde all'esigenza, sempre crescente, di risolvere tale problema. Per quanto riguarda i professori universitari, concordo con l'osservazione fatta dal Presidente riguardo all'opportunità di utilizzarli. Naturalmente, l'ultima questione porrà dei problemi nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, perchè sarà necessario mettere fuori ruolo tali professori; quindi, per questa parte, non si tratta di materia di mia competenza. Vi è anche un problema riguardante il trattamento economico, poichè, se si tratta di professori universitari, essi hanno già il loro stipendio e sarà necessario, pertanto, dar loro un assegno per l'estero; se, invece, dovessimo istituire un ruolo apposito, sarà necessario provvedere a dar loro uno stipendio altissimo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, l'esame dei rimanenti articoli e la votazione finale del disegno di legge sono rimandati alla seduta di domani, in attesa dell'approvazione del disegno di legge riguardante la copertura.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari